



COMUNE DI PETRIOLO
Provincia di Macerata

Registro Generale n. 14

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 14 DEL 15-03-2019

**Oggetto: REVOCA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N.100 DEL 04/11/2016,
REVOCA TOTALE ORDINANZA SINDACALE N.16 DEL 28/02/2017.
EDIFICIO SITO IN VIA DEI NOBILI 22, 24, 34 e 38, BONGELLI
SIMONE**

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo, il Sindaco LUCIANI ING. DOMENICO

Premesso:

- che il territorio del Comune di Petriolo è stato interessato da eventi sismici di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- che con successive delibere del Consiglio dei Ministri sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
- che ai sensi dell'art 16 sexies del DL 91/2017, convertito in legge 123/17, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, è stata prorogata di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25

agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

- con Legge 145 del 30 dicembre 2018 all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è stato introdotto il comma 4-tris che proroga fino al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (T.U.EE.LL.) e in particolare gli artt. 50 e 54, relativamente alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Vista la Legge n. 225 del 24/02/1992 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998 recante conferimento di funzioni dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

Vista la Legge Regionale 32/2001 relativa al Sistema regionale di protezione civile;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016";

Visto il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 come convertito dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

Visto il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 come convertito dalla Legge n. 45 del 7 aprile 2017;

Dato atto che, a seguito degli eventi sismici in premessa, in data 26/10/2016 si è svolto un sopralluogo per il rilevamento del danno, il pronto intervento e l'agibilità degli edifici ordinari secondo la procedura AeDES da parte di personale tecnico del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso l'edificio ad uso abitazione sito in via de Nobili, individuato catastalmente al foglio 9, part. 72, sub 21, 22, 24 e 25;

Preso atto che dal Resoconto di agibilità Modello GE1 del suddetto sopralluogo il giudizio di agibilità risulta essere "C – Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE" e "F – Edificio INAGIBILE per rischio esterno";

Dato atto che, a seguito degli eventi sismici del 30/10/2016, in data 13/01/2017 si è svolto un sopralluogo per il rilevamento del danno, il pronto intervento e l'agibilità degli edifici ordinari secondo la procedura FAST da parte di personale tecnico del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso l'edificio ad uso abitazione sito in via de Nobili, individuato catastalmente al foglio 9, part. 72, sub 24;

Preso atto che il suddetto sopralluogo non ha prodotto alcun esito e che pertanto è stato richiesto un approfondimento AeDES immediato;

Dato atto che, a seguito degli eventi sismici in premessa, in data 17/01/2017 si è svolto un sopralluogo per il rilevamento del danno, il pronto intervento e l'agibilità degli edifici ordinari secondo la procedura AeDES da parte di personale tecnico del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso l'edificio ad uso abitazione sito in via de Nobili, individuato catastalmente al foglio 9, part. 72, sub 15, 24 e 25;

Preso atto che dal Resoconto di agibilità Modello GE1 del suddetto sopralluogo il giudizio di agibilità risulta essere “A + F: Edificio agibile ma inagibile per solo rischio esterno”

Ritenuto che il rischio esterno era dovuto alle condizioni statiche dell’edificio individuato catastalmente foglio 9, part. 104 e dalle facciate prospicienti la via dei Nobili;

Dato atto che, a seguito degli eventi sismici in premessa, in data 17/01/2017 si è svolto un sopralluogo per il rilevamento del danno, il pronto intervento e l’agibilità degli edifici ordinari secondo la procedura AeDES da parte di personale tecnico del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso l’edificio ad uso abitazione sito in via de Nobili, individuato catastalmente al foglio 9, part. 72, sub 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21 e 22;

Preso atto che dal Resoconto di agibilità Modello GE1 del suddetto sopralluogo il giudizio di agibilità risulta essere “E: Edificio inagibile”

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 100 del 04/11/2016 con la quale veniva ordinato lo sgombero, in divieto di accesso e di utilizzo dell’edificio sito in via Nobili n. 22, 24 e 38, individuato catastalmente al foglio 9, part. 72, sub 20, 21, 22 e 25.

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n.16 del 28/02/2017 con la quale veniva ordinato lo sgombero, in divieto di accesso e di utilizzo dell’edificio sito in via Nobili n. 34, individuato catastalmente al foglio 9, part. 72, sub 24.

Preso atto del certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione a firma dell’Ing. Michele Bonfigli dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio sito in via Nobili e via Catalani di proprietà di Sandro Contigiani individuato catastalmente al foglio 9, part. 104, eseguiti dalla ditta Eugeni Pericle srl di Matelica (MC);

Preso atto del certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione a firma dell’Ing. Marco Ruani dei lavori di messa in sicurezza delle facciate prospicienti la via dei Nobili, eseguiti dalla ditta Impresa Costruzione f.lli Rinaldi di Ascoli Piceno (FM);

Ritenuto che è venuto meno il solo rischio esterno per l’edificio in oggetto;

Ritenuto pertanto, che sono venute meno le motivazioni che hanno determinato l’adozione dell’Ordinanza Sindacale n. 100 del 04/11/2016, limitatamente per quanto riguarda il sub 25 e dell’Ordinanza Sindacale n.16 del 28/02/2017;

sulla base dei certificati di ultimazione lavori e di regolare esecuzione a firma dell’Ing. Marco Ruani e dell’Ing. Michele Bonfigli

REVOCA PARZIALMENTE

l’Ordinanza Sindacale n.100 del 04/11/2016 limitatamente al sub 25 e

REVOCA TOTALMENTE

l’Ordinanza Sindacale n. 16 del 28/02/2017

DISPONE

Per gli uffici competenti

- che copia della presente ordinanza sia notificata a norma di legge agli interessati;

- di interrompere l'erogazione di ogni forma di assistenza agli occupanti eventualmente godute in conseguenza della suddetta ordinanza sindacale revocata, quali, a titolo meramente esemplificativo: contributo di autonoma sistemazione, ospitalità presso strutture pubbliche, altre soluzioni temporanee;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura di Macerata;
 - Questura di Macerata;
 - Comando Stazione Carabinieri di Mogliano;
 - Gestori/distributori dei servizi di rete cui l'edificio è allacciato (energia elettrica, gas metano, acqua, ecc.);

INCARICA

l'Ufficio di Segreteria comunale di trasmettere la presente ordinanza ai soggetti interessati ed agli uffici competenti;

INDIVIDUA

quale responsabile del procedimento l'addetta alla Segreteria Sig.ra Gigliola Temperini;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D.lgs. 104/2010;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199;

che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
ING. DOMENICO LUCIANI




Allegato n.1 - Ordinanza Sindacale n.14 del 15/03/2019


P.S1




P.T



P.1



P.2



-  Porzione agibile
-  Porzione inagibile

IL SINDACO
Ing. Domenico Luciani

